



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 / 4130N - 90

OGGETTO: P.R.G.C. 1990 - Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n° 40 e s.m.i. e della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 - Esclusione dalla fase di valutazione

Il giorno **uno** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladodici** alle ore 10:30 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **01 MARZO 2012**.

Presiede l'adunanza **FABBIO Prof. Piercarlo**
 Dei signori Membri della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1.	FABBIO Prof. Piercarlo	Sindaco	X	
2.	BONADEO Dott. Paolo	Vice Sindaco		X
3.	BUZZI LANGHI Davide	Assessore	X	
4.	CURINO Prof. Teresa	Assessore	X	
5.	FORNO Dott. Giancarlo	Assessore		X
6.	GIORDANO Rag. Giuseppe	Assessore		X
7.	LAI Geom. Serafino Vanni	Assessore	X	
8.	OLIVIERI Gianpaolo	Assessore	X	
9.	PRIGIONE Claudio	Assessore		X
10.	SECCO Dott. Gabrio	Assessore	X	
11.	TRUSSI Geom. Franco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale : TUMMINELLO Dr. Antonio.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- è vigente il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/29308 del 07.02.2000, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 16.02.2000, rettificata con D.G.R. n° 13/29915 del 13.04.2000, pubblicata sul B.U.R. n° 18 del 03.05.2000;
- con ulteriori provvedimenti si è proceduto ad apportare modifiche e varianti al predetto P.R.G.C. 1990, in ultimo con D.C.C. n° 3 del 25.01.2011 si è approvata in via definitiva la Terza Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della L.R. n° 56/77 e s.m.i. secondo le procedure di cui al Titolo IV bis;
- l'Amministrazione Comunale ha in previsione la revisione generale del P.R.G.C e in tale ambito si è rivelata nell'immediato la necessità di perfezionare il P.R.G.C. vigente per renderlo più efficace sia sul piano della fattibilità che su quello della coerenza delle trasformazioni rispetto ai caratteri del territorio e agli obiettivi che il piano stesso esprime;
- pertanto si è riscontrata la necessità di procedere ad una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n° 56/77, per approfondire alcuni aspetti del governo delle trasformazioni del territorio, in particolare devono essere affrontate problematiche relative alle attività produttive, tra le quali il riconoscimento dell'uso produttivo in aree ove già esistente e non definito dallo strumento urbanistico vigente.

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2008, n° 4, definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo trovano applicazione le norme Regionali al momento vigenti; trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme Nazionali ovvero le disposizioni Regionali vigenti e con le stesse compatibili;
- in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento Regionale con apposita Legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20, della Legge Regionale 14.12.1998, n° 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;
- con D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" ;
- che la sopra citata D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 prevede che, in caso di Varianti Parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., le medesime devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sulla base di una Relazione Tecnica appositamente predisposta, contenente i dati e le informazioni necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- mediante Determinazione Dirigenziale n° 2263 del 16.11.2011, l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Arch. Sergio Camilli per la predisposizione delle relazioni di compatibilità ambientale delle Varianti Parziali di Piano;

- con nota pervenuta in data 24.01.2012 (protocollo di acquisizione n° 4981) il tecnico incaricato Arch. Sergio Camilli, in virtù del suddetto incarico, ha trasmesso la Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante di Piano in oggetto;
- dalla disamina di quanto esplicitato nella Relazione Tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale in oggetto risulta che:
 - la Relazione, che accompagna ed anticipa la Variante, approfondisce aspetti legati all'individuazione dei criteri di compatibilità ambientale e territoriale della stessa e agli elementi territoriali caratterizzati da vulnerabilità antropica e territoriale;
 - la Variante riguarda la rilocalizzazione di aree produttive ed artigianali esistenti, secondo il principio della compensazione dei parametri urbanistici, nel rispetto dell'art. 17, comma 7 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., e interessa esclusivamente alcune aree puntuali del territorio comunale ove si prevedono modificazioni della destinazione d'uso, mediante la definizione di 12 cambi di classificazione urbanistica denominati "interventi";
 - la Variante persegue pertanto obiettivi limitati di razionalizzazione delle aree destinate ad attività produttive, riconoscendone l'uso produttivo ove esistente e non definito, e di rilocalizzazione di aree con attività, accorpandole con aree in corso di attivazione e valorizzando in tal modo gli investimenti di urbanizzazione territoriale;
 - la Variante si prefigge altresì di compiere limitate modifiche normative al fine di favorire l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione di fabbricati a destinazione produttiva, favorendo il riuso di immobili dimessi;
 - vengono infine riconosciute come aree produttive a destinazione temporanea alcune minime aree attualmente destinate ad attività produttive esistenti, che necessitano di interventi di adeguamento legati ad esigenze di sicurezza e razionalizzazione produttiva;
 - dalla disamina degli strumenti di pianificazione vigenti a scala comunale e sovracomunale, non emergono incoerenze tra le previsioni a livello regionale, provinciale e comunale;
 - gli interventi previsti dalla Variante Parziale non interferiscono con gli ambiti di tutela riportati nel documento R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) approvato dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n° 140 del 04.07.2010 e non interferiscono neppure minimamente con le attività riguardanti ulteriori industrie a rischio di incidente rilevante di altri comuni limitrofi;
 - gli interventi inoltre non alterano la rete stradale prevista dal Piano Regolatore vigente o programmata dal Piano Urbano del Traffico vigente;
 - le zone interessate dagli interventi risultano localizzate in aree in cui la dotazione di servizi e infrastrutture è già presente e/o può essere migliorata con razionalizzazioni coerenti con i piani e programmi già presenti sul territorio;
 - gli interventi non riguardano aree sottoposte a vincoli o limitrofe ad aree protette e non interferiscono con Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela della fauna selvatica;
 - sebbene per alcuni interventi si possano prevedere effetti di sostituzione a causa dell'inserimento di nuove aree produttive, in ordine generale tale effetto sarà compensato dalla cospicua riduzione dell'area a destinazione logistica prevista dallo strumento urbanistico vigente nel sobborgo di Cantalupo, mentre l'inserimento della nuova area logistica presso lo scalo ferroviaria (intervento 6) avrà dimensioni inferiori ai parametri previsti dalla L.R. n° 40/1998 e s.m.i. e sviluppandosi a ridosso dell'area di scalo esistente coprirà un'area marginale agricola, compresa tra la viabilità provinciale e la ferrovia, pertanto l'effetto nel complesso sarà lieve e compensato.

PRESO ATTO CHE

- in base alla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso e le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R.

14.12.1998 n° 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;

- l'Organo Tecnico Comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi, è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n° 311 del 30.11.2012.

PRESO ATTO CHE

- in base alla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, la Relazione Tecnica verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale deve essere inviata alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (es. ARPA e ASL territorialmente competenti), che nei trenta giorni successivi trasmettono il loro parere ambientale; l'Amministrazione Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, decide nel termine massimo di novanta giorni circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

V ISTA

- la nota datata 24.01.2012, protocollo n° 1970/5201 del 25.01.2012, a firma del Sig. Sindaco della Città di Alessandria e indirizzata alla Provincia di Alessandria, ad ARPA – Dipartimento Provinciale di Alessandria e ad ASL AL, mediante la quale si invia la Relazione Tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale in oggetto, richiedendo l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'Allegato II, punto 3 della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008.

VISTO

- il contributo della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione datato 23.02.2012, pervenuto alla Città di Alessandria in data 23.02.2012 con protocollo di acquisizione 3753/12113 e relativo a "*Variante Parziale al PRG del Comune di Alessandria – Verifica di assoggettabilità alla VAS – Contributo*".

PRESO ATTO

- che non sono pervenuti nei 30 giorni successivi alla richiesta, e comunque in tempo utile, i pareri di ARPA – Dipartimento di Alessandria e di ASL AL richiesti dalla Città di Alessandria in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale in oggetto e alla relativa Relazione Tecnica.

RITENUTO

- opportuno che, sulla scorta della vigente normativa, dei contenuti della Relazione Tecnica per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, del verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale e del parere pervenuto dalla Provincia di Alessandria, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, l'Amministrazione decida in merito alla necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale in oggetto.

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle analisi e delle valutazioni effettuate nella Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, gli interventi proposti dalla Variante Parziale al Piano Regolatore Comunale vigente comporterebbero impatti residuali di tipo lieve o "compensabile" rispetto alla sensibilità degli ambiti analizzati, inoltre tali interventi risultano di carattere limitato e compatibile con le indicazioni dei livelli di pianificazione sovraordinata.

VISTE

- le risultanze del verbale (allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) della seduta dell'Organo Tecnico Comunale che si è tenuta in data 28.02.2012 per discutere della "Relazione Tecnica di Verifica per la assoggettabilità alla V.A.S.", in base al quale si ritiene la non assoggettabilità della proposta di Variante parziale di PRGC in oggetto alla fase di Valutazione

Ambientale Strategica, in quanto non presenta significative influenze ambientali tali da richiederne l'assoggettabilità.

RITENUTO

- sulla base della documentazione sopra citata e delle precedenti considerazioni, in particolare quelle di cui al verbale dell'Organo tecnico, non necessario sottoporre la Variante Parziale in oggetto alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e all'art. 20 della L.R. n° 40/1998.

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- la realizzazione del progetto urbanistico dovrà essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione di impatto e da interventi di compensazione ambientale, descritti nella Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

PRESO ATTO del parere espresso, come segue, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore

Arch. Pierfranco Robotti

RITENUTO di provvedere in merito;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. DI STABILIRE che la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. in oggetto non sia assoggettata alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n° 40 e s.m.i. e della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE che nei successivi provvedimenti di adozione e di approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale vigente, si darà atto della presente Deliberazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica
3. DI STABILIRE CHE il progetto urbanistico di Variante Parziale in oggetto prevederà le misure di mitigazione di impatto e gli interventi di compensazione ambientale descritti nella Relazione Tecnica per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
4. DI STABILIRE che, come previsto dalla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica verrà messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria
5. DI DISPORRE affinché gli Uffici competenti procedano agli adempimenti procedurali di Legge conseguenti e in esecuzione a quanto disposto dalla presente Deliberazione, secondo le rispettive competenze.

Con successiva votazione unanime

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE, Arch. Pierfranco ROBOTTI, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 febbraio 2012

Il Responsabile della 4000N.00 - N/AREA SERVIZI DI PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO - IL DIRETTORE, Dr. Antonio TUMMINELLO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
FABBIO Prof. Piercarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
TUMMINELLO Dr. Antonio

Publicata all'albo pretorio on line del Comune il 02 marzo 2012 con pubblicazione numero 469 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li 13 marzo 2012,

IL SEGRETARIO GENERALE